

**Sezione:** LOMBARDIA  
**Esito:** SENTENZA  
**Numero:** 216  
**Anno:** 2018  
**Materia:** RESPONSABILITA'  
**Data pubblicazione:** 31/10/2018

n.28830

Sent.216/2018

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Silvano DI SALVO	Presidente
Vito TENORE	Giudice rel.
Massimo CHIRIELEISON	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28993 del registro di segreteria, nei confronti di:

(omissis) nato a (omissis) il (omissis), cf (omissis),  
residente in (omissis);

letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;  
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata  
l'udienza per la trattazione del giudizio;

ascoltata, nell'odierna udienza pubblica del 24.10.2018, la relazione del  
Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico  
Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr. Alessandro Napoli,  
nessuno per la parte convenuta;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639; visto il d.lgs.  
26.8.2016 n.174.

### FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 7.6.2017, la Procura regionale  
citava in giudizio (omissis), funzionario direttivo area III-F4 in *part-time*  
superiore al 50% fino al 1.6.2007 e poi a tempo pieno presso l'ufficio  
territoriale di Salò dell'Agenzia delle Entrate all'epoca dei fatti, esponendo  
quanto segue:

a) che, con segnalazione della Agenzia delle Entrate 15.2.2016, la Procura  
era stata notiziata di un possibile danno erariale arrecato dal dipendente in  
epigrafe, per aver svolto dal settembre 2009 a luglio 2013, in violazione  
dell'obbligo di esclusiva e comunque senza l'autorizzazione prescritta  
dall'art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001, attività libero-professionale presso terzi  
(studio di consulenza omissis), per prestazioni d'opera intellettuale ex  
art.2229;

b) che tale attività era stata quotidiana, confermata da dichiarazioni in  
audizione dell'invitato, da accertamenti bancari (all.1 relaz.GdF 10.2.2014),  
dichiarazioni della dr.ssa (omissis), compagna dell'(omissis), in sommarie  
informazioni in atti (all.2, 4 e 5 Procura) e da riscontri su illegittimi accessi del  
convenuto alla Anagrafe tributaria con password d'ufficio  
(acclarati dall'Audit della Agenzia delle Entrate e da perquisizioni del  
17.10.2013 della GdF nello studio (omissis), v. all.3 Procura), aveva

comportato

entrate per 221.300,00 euro in capo al convenuto che, nonostante intimazione 2.12.2014 del Direttore regionale della Lombardia dell'Agenzia, non aveva refuso dette somme al datore ex art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001;

c) che tale attività vietata e dunque non autorizzabile, originante parallele iniziative disciplinari (confluite nel licenziamento) e penali per accesso abusivo a sistemi informatici (art.615-ter c.p.), comportava la condanna della parte convenuta al pagamento a favore della Agenzia delle Entrate dell'importo di Euro 221.300,00 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, d.lgs. 165/2001, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio;

d) che la condotta era connotata da occultamento doloso e che le deduzioni presentate in riscontro all'invito e le dichiarazioni rese in audizione 26.4.2016, volte ad evidenziare la percezione di compensi quale mera "partecipazione agli utili" per attività di consulenza giuridica alla compagna dr.ssa Baccolo Lorenza, non erano state idonee a superare le contestazioni mosse.

Tutto ciò premesso, la attrice Procura chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di Euro 221.300,00 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, co.7 d.lgs. 165/2001, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

2. Il convenuto depositava personalmente, senza avvocato, memoria 10.11.2017.

3. All'udienza del 20.6.2018 veniva assunta coeva ordinanza con cui il Collegio, su istanza della Procura, disponeva un rinvio all'udienza del 24.10.2018 al fine di consentire al convenuto, indotto in errore circa una possibile (ed espletata) costituzione personale dalla citazione attorea, una eventuale nuova rituale costituzione, necessariamente tramite avvocato, non essendo possibile una costituzione personale in base al novello art.90, d.lgs. n.174 del 2016. Tuttavia il convenuto restava contumace e in data 16.10.2018 faceva pervenire mail con cui comunicava che non avrebbe partecipato all'udienza.

4. All'udienza del 24.10.2018, udita la relazione del magistrato designato, prof. Vito Tenore, la Procura insisteva nella proprie richieste. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1. Dichiarata preliminarmente la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituitosi con un difensore come prescritto dal d.lgs. n.174 del 2016, la fattispecie al vaglio del Collegio, già oggetto di più sentenze di questa Sezione (*ex multis*, cfr. 25 novembre 2014 n. 216, 30 dicembre 2014 n. 233, 16 aprile 2015 n.54, 12 ottobre 2018 n.199), attiene alla pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura Regionale nei confronti di un dipendente pubblico dell'amministrazione fiscale che, nell'arco temporale 2009-2013, ha svolto attività retribuita, e non consentita, di consulenza fiscale presso terzi (studio (omissis), compagna del convenuto, e associati) in violazione dell'art.53, d.lgs. n.165 del 2001.

La norma suddetta, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art.1, comma 42, della legge 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione) avvenuta il 28 novembre 2012, disponeva: "*I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i*

*criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".*

Con l'entrata in vigore della legge anticorruzione, il primo inciso è stato completato dalla previsione: *"Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi"*.

2. Giova premettere, sul piano sistematico, che, come già rimarcato nelle menzionate sentenze n. 216 e n. 233 del 2014 della Sezione, il rapporto di lavoro con il datore pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. *regime delle incompatibilità*, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti infraprecisati, è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative.

Per quelle poi professionali, quale è la consulenza fiscale svolta dall'(omissis), oltre al divieto generale sancito dall'art.60, d.P.R. n.3 del 1957 per tutti i pubblici dipendenti (salvo quelli in *part-time* ridotto, i docenti universitari a tempo definito e i medici a tempo parziale), il chiarissimo art.4 del d.P.R. 16.1.2002 n.48, vieta testualmente ai dipendenti delle Agenzie fiscali l'attività di consulenza e assistenza a favore di terzi (*"1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. 2. Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale"*).

La *ratio* di tale divieto, che permane anche in un sistema "depubblicizzato" a rimarcare la peculiarità dell'impiego presso la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico (*"I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"* art. 98 Cost.), per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto. Centri di interesse alternativi all'ufficio pubblico rivestito, implicanti un'attività caratterizzata, anche in via non continuativa, da intensità e professionalità, potrebbero turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza del lavoratore pubblico e il prestigio della p.a.

E ciò vale a maggior ragione per i dipendenti delle Agenzie fiscali,

essendo ontologicamente incompatibile l'attività di verifica fiscale con quella consulenziale nel medesimo settore e, nella specie, nel medesimo territorio e per società della compagna del convenuto, con accesso, ben 77 volte, a banche dati interne per acquisire informazioni utili per attività consulenziali esterne.

Un simile obbligo di esclusività non è rinvenibile nell'impiego privato, nel quale il codice civile si limita a vietare esclusivamente attività extralavorative del dipendente che si pongano in concorrenza con l'attività del datore (art.2105 c.c.).

Tuttavia, nell'impiego pubblico il divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è sistematicamente assoluto.

Difatti, il regime vigente, codificato dall'art.53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dai richiamati artt.60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati: su tale ipotesi da ultimo C. conti, sez. Siciliana, 24.7.2014 n.927), il cui espletamento porta alla decadenza dall'impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del cennato art.53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività "liberalizzate", ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.), tra le quali è annoverata l'attività didattica (lett. c ed f-bis del comma 6 suddetto).

Nella specie, il ruolo del convenuto e il peculiare regime normativo dei dipendenti della agenzia fiscale, rendono assolutamente vietata l'attività consulenziale, *ergo* libero-professionale, svolta dall'(omissis), tra l'altro non occasionale ma sistematica, in clamoroso conflitto di interesse.

Né può porsi, come prospettato dal convenuto in audizione personale presso il PM (e ribadito nella memoria 10.11.2017 qui non utilizzabile in quanto vergata personalmente e non da un avvocato, come imposto dal d.lgs. n.174 del 2016) una possibile percezione di compensi quale dividendi in una società di fatto con la compagna Baccolo, essendo evidente che una pur legittima partecipazione azionaria (ma non da amministratore) è consentita ad un pubblico dipendente a soli fini di investimento finanziario e non certo per prestare attività personale gestionale sistematica quale socio-lavoratore (o consulente), realizzandosi altrimenti un evidente illegittimo aggiramento del divieto di svolgere attività libero-professionale di cui all'art.60, d.P.R. n.3 del 1957 richiamato dall'art53, d.lgs. n.165 del 2001: divenendo socio (di fatto o di diritto) di una società, ogni dipendente pubblico potrebbe svolgere attività libero professionale o lavoro parallelo che la legge vieta !

Inoltre, tale asserita partecipazione societaria paleserebbe comunque, nella specie, un plateale conflitto di interessi, vietato dalla legge, tra attività di dipendente fiscale e parallela attività consulenziale nel medesimo campo e territorio, tra l'altro a favore della propria compagna di vita.

Ed è davvero sorprendente come concetti così elementari e basilari siano sconosciuti, almeno formalmente, ad un pubblico dipendente di elevata qualifica direttiva (area III, F4), quale era l'(omissis). La condotta posta in essere palesa dunque un vero e proprio "dolo di protervia".

L'inosservanza di tale basilare precetto sul divieto di attività libero professionali (*ergo* non autorizzabili) comporta dunque, assai equamente, sia le intervenute sanzioni disciplinari espulsive (ed eventualmente penali), che la

condanna pecuniaria oggetto del contendere in questa sede. Recita infatti l'art.53, co.7, d.lgs. n.165 che *"il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti"*.

Soggiunge il novello comma 7-bis del d.lgs. n.165 (introdotto dalla l. n.190 del 2012) che *"L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti"*: trattasi di norma, quest'ultima, reputata non innovativa, ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo (Cass., sez. un., 2.11.2011 n.22688) tendente a radicare in capo alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia (ovvero sulla specifica violazione dell'obbligo di rifondere al datore della somma stabilita dal comma 7 dell'art.53, d.lgs. n.165) nel termine prescrizione quinquennale, escludendo quella del giudice ordinario già in precedenza affermata da questa Sezione (cfr. C.conti, Sez. Lombardia, 27.1.2012 n.31, peraltro riformata in appello da C.conti, Sez.I, 13.3.2014 n.406) sulla base di una qualificazione in chiave civilistica-lavoristica della pretesa azionata in giudizio.

Tuttavia, la medesima Suprema Corte ha successivamente chiarito, con l'ordinanza n° 19072 del 28 settembre 2016, che, nel dirimere la prospettata questione di giurisdizione, occorre distinguere tra il concetto di mera reversione del profitto conseguito (che *"rappresenta una particolare sanzione ex lege al fine di rafforzare la fedeltà del dipendente pubblico e quindi prescinde dai presupposti della responsabilità per danno"*), e quello di eventuale danno asseritamente conseguente alla condotta del pubblico dipendente, da valutare proprio in base a detti presupposti.

In realtà, tale profilo di danno è stato configurato, in sede di gravame, proprio nella fattispecie già in passato sottoposta all'esame di questa Sezione, di cui alla menzionata sentenza n. 31 del 2012, tanto che sia in sede di appello (cfr. Corte dei conti, Sezione I, sent. n. 406 del 2014), sia in sede di decisione del conseguente ricorso per cassazione (cfr. Corte di cassazione, SS.UU. civili, sent. n. 25769 del 2015), sia, comunque, nel precedente nomofilattico di cui alla sent. Cass. SS.UU. civili n. 22688 del 2011, l'incardinamento della giurisdizione presso la Corte dei conti è stato affermato proprio in quanto collegato alla prospettazione di un "danno" conseguente alla violazione dell'obbligo di riversamento di cui all'art. 53, comma 7, del d. lgs. n. 65 del 2001.

Escluso, dunque, che, nella fattispecie, si versi in una fattispecie di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti, quale disciplinata ex artt. 133 e seguenti del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174, deve essere osservato che la responsabilità erariale perseguita dalla novella di cui al comma 7-bis dell'art. 53 cit., proprio in quanto *"la nuova norma si limita... a confermare un orientamento della giurisprudenza, sicuramente consolidato, in quanto affermato dalle Sezioni unite"* (così Cass. SS.UU. sent. n. 25769 del 2015 cit.), costituisce una ipotesi di responsabilità tipica, in cui la somma da rifondere al datore (integrale riversamento di quanto percepito *contra legem*) è predeterminata per legge. Tuttavia, la valutazione dell'ineseguito obbligo restitutorio e della connessa responsabilità soggiace, comunque, all'accertamento della sussistenza degli altri presupposti del giudizio di responsabilità erariale (*in primis* elemento soggettivo e nesso di causalità)

nonché alla limitazione derivante dalla prescrizione quinquennale, e contempla la possibilità di modulare e di proporzionare l'entità della eventuale condanna esercitando il potere di porre a carico dei responsabili anche solo una parte del danno accertato o del valore perduto, previa valutazione delle singole responsabilità (c.d. potere riduttivo di cui all'art. 83 del r.d. 2440 del 1923, all'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 e all'art. 19 del d.P.R. n. 3 del 1957). Tale ultima affermazione è da ritenersi, comunque, in linea con precedenti di questa Corte (Sez. Marche, 31.3.2015 n. 60; Sez. Toscana, 8.9.2014 n.159; Sez. Calabria 10.5.2013 n.161; Sez. I, 13.3.2014 n.406).

3. Tali conclusioni, come già statuito dalla Sezione con sentenze n.216 e n.233 del 2014, portano ad escludere sia l'incostituzionalità (anche sotto il profilo dell'eccepito *vulnus* dei principi di proporzionalità e di graduazione delle sanzioni) dell'art.53, co.7 e 7-*bis*, d.lgs. n.165 del 2001, sia, come innanzi meglio chiarito, un possibile difetto di giurisdizione di questa Corte: difatti, sotto quest'ultimo profilo, quale che sia la sua portata temporale, il novello comma 7-*bis* del d.lgs. n.165 introdotto dalla l. n.190 del 2012, per tutto quanto sopra affermato, deve ritenersi (nonostante avversa pronuncia della Cassazione (Cass., sez.un., 3 agosto 2018 n. 20533; id., sez.un., 9 marzo 2018, n. 5789), meramente ricognitivo ed esplicativo della pregressa giurisdizione contabile in materia, già desumibile dai principi generali e statuita dalla giurisprudenza, per cui la fattispecie *sub iudice* è ben giudicabile da questa Corte.

4. Solo in via incidentale, come già statuito con sentenza 25.11.2014 n.216 della Sezione, osserva il Collegio come l'art.53, co.7 cit. non introduce un precetto ontologicamente penale (una sorta, forse, di "confisca" o "sanzione espropriativa"), operando lo stesso non già a fronte di un fatto di reato, ma di una violazione di normativa meramente lavoristica. La norma dunque non urta con gli indirizzi CEDU sul c.d. *ne bis in idem*. Rimarca sul punto la Sezione, anche sulla base dei noti indirizzi CEDU (che traggono base dai c.d. "*Engel criteria*" secondo cui le sanzioni irrogate dagli Stati, anche se definite amministrative, sono da considerarsi, agli effetti della Convenzione, "accusa in materia penale" in virtù di tre criteri alternativi, e non cumulativi: a. la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale; b. la natura stessa della misura; c. la natura e il grado di severità della "sanzione") sul complesso distinguo e cumulo tra illecito penale ed illecito amministrativo e sull'approccio ontologico a tale tema, quanto segue. Il tema del *ne bis in idem* (divieto di cumulo di sanzioni afflittive di natura sostanzialmente penale) è stato oggetto di pronunciamenti e rimessioni alla Corte Costituzionale (per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna, sovente tributaria, in contrasto con la norma convenzionale della CEDU, e dei relativi protocolli, quale norma interposta ex art. 117, primo comma della Costituzione) e, in modo più pertinente, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea quale questione interpretativa pregiudiziale ex art. 267 TFUE - (si ricorda Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 4 marzo 2014 - Ricorso n. 18640/10 - *Grande Stevens* e altri c. Italia). Tuttavia, nel caso in esame, l'art.53, co.7 regola un illecito chiaramente amministrativo, non solo formalmente, ma anche ontologicamente. Difatti, il diritto punitivo amministrativo, a cui è riconducibile l'art.53, co.7, in generale si differenzia dal diritto penale innanzitutto sul piano del diritto positivo: non sanziona un fatto-reato, non consegue all'accertamento giudiziale di un reato, non produce "effetti penali" non creando uno *status* di condannato fortemente afflittivo della

personalità. Inoltre, mentre l'illecito penale (e le relative sanzioni, anche pecuniarie) abbraccia fatti di elevata offensività, l'illecito amministrativo riguarda offese minori di beni (anche costituzionali): orbene è palese ed evidente a chiunque che l'espletamento di una occasionale attività extralavorativa non ha certo elevata offensività, per cui ben si presta ad una mera sanzione amministrativa (tra l'altro pecuniaria e non particolarmente afflittiva) e non penale, come invece suggestivamente propugnato dalla attenta difesa del convenuto. Nel rispetto del principio *ne bis in idem*, uno Stato ben può dunque imporre una doppia sanzione (fiscale e penale, amministrativa e penale, o amministrativa e disciplinare) per gli stessi fatti purché le misure punitive abbiano diversa natura e diversi fini. Nello stesso pubblico impiego sono assai frequenti, ed anzi crescenti (v. d.lgs. n.165 del 2001; d.lgs. n.150 del 2009; l. n.190 del 2012) le previsioni normative che valorizzano la pluri-illiceità di talune condotte di pubblici dipendenti, che ben possono tradursi, per il medesimo fatto, in illecito penale, disciplinare, civile, amministrativo contabile e, persino, in responsabilità dirigenziale ex art.21, d.lgs. n.165. Tali reazioni ordinamentali sono ben cumulabili tra loro e non sono certo alternative.

Né vengono lesi con tale norma (art.53, co.7 cit.) altri principi stabiliti dalla Convenzione Europea: non vi è alcuna "*ingiustificata ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto alla vita privata e familiare*" (art. 8 CEDU), ma una mera regolamentazione dell'esercizio di alcuni profili della prestazione lavorativa con la PA per preservarne l'integrità ed indipendenza nello svolgere attività in possibile contrasto; non vi è lesione alcuna del "*rispetto del principio di legalità*" (art. 7 CEDU), essendo la sanzione amministrativa *de qua* rispettosa del principio nella sua formulazione *ex lege*; non vi è infine alcuna "*arbitrarietà dell'ingerenza dello Stato e giusto equilibrio tra gli interessi generali e la salvaguardia dei diritti dell'individuo*" (artt. 6 – 8 e 14 CEDU), essendo ben ragionevole l'intervento legislativo statale nel bilanciare l'interesse pubblico al buon funzionamento e all'imparzialità della PA con le pretese del lavoratore ad agire in contesti extralavorativi.

Mal si attagliano dunque al caso di specie i principi della pronuncia 20.5.2016 n.112 della Consulta, essendo i fatti in tale sede vagliati (al pari di altri decisi con pronuncia 12 maggio 2016 n.102 della Consulta o con sentenze Cass., sez.III, 22 giugno 2016 n.25815 e id., sez.III, 2016 n.27814) relativi all'eccezione divieto di cumulo di sanzioni sostanzialmente entrambe *penali* per la loro accentuata offensività, evenienza non prospettabile nel caso in esame, connotato da sanzione *disciplinare* (intervento licenziamento nella specie) a cui si aggiunge una sanzione *amministrativa pecuniaria*, entrambe decisamente di afflittività ben minore rispetto a due "sostanziali" e non cumulabili sanzioni penali.

Del resto anche la nota sentenza CEDU Rigolio c.Italia, 13 maggio 2014, (ric.n.20148/09) ha ben chiarito, per quanto mutuabile nella specifica fattispecie qui in trattazione, la distinzione ontologica tra illeciti non della medesima natura penale, giustificando il parallelismo tra azione giuscontabile ed azione penale.

5. Venendo alle componenti strutturali dell'illecito amministrativo in esame, evidenti, comprovati ed incontestati appaiono la pluriennale condotta libero-professionale (non smentita ed anzi riconosciuta dalla parte convenuta in audizione, dalla compagna Baccolo Lorenza, da verifiche bancarie e perquisizioni svolte dalla GdF, da versamenti di assegni per compensi e da 77 illeciti accessi telematici in Agenzia per clienti della (omissis): v. doc.ne

in atti) ed il danno determinato, nei limiti infraprecisati, dalla parte convenuta in conseguenza del mancato riversamento del compenso percepito per le prestazioni extraprofessionali consulenziali svolte *contra legem* nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza. Parimenti sussistente è l'evidente dolo (sopra definito "di protervia") della parte convenuta a fronte del chiaro precetto normativo (artt.60 seg. DPR 3/1957 e art.4 d.P.R. n.18 del 2002) che vieta attività consulenziali esterne ad un funzionario fiscale. La limpida formulazione, unita al noto principio *ignorantia legis non excusat*, rende inipotizzabile una buona fede della parte convenuta, soggetto di elevata qualifica.

6. Passando dunque al danno ed alla sua quantificazione, ex art.53, co.7, per espletamento non autorizzato di attività consulenziali esterne, lo stesso viene dalla Procura quantificato in euro 221.300,00 pari alle somme introitate dall'Olivari e acclamate con riscontri bancari in atti dalla GdF.

Tale importo è stato correttamente indicato dalla Procura al netto, valutando, sulla scorta di verifiche fiscali in atti, gli assegni emessi da (omissis) snc a favore dell'(omissis) e dallo stesso versati nel proprio conto bancario UBI Banca: l'importo è dunque il netto percepito dal convenuto, come già chiarito da pregressi indirizzi di questa Corte e del giudice amministrativo (v. Cons. Stato, Sez. III, 4 luglio 2011 n. 3984; Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2009 n. 1164; TAR Lombardia, Sez. IV, 7 marzo 2013 n. 614; C. conti, Sez. III, 27.3.2014 n. 167, e n. 273 del 6 maggio 2014; Sez. Toscana, 8.9.2014 n. 159; Sez. Lazio n. 897 del 16 dicembre 2013; Sez. Lombardia 25 novembre 2014 n. 216, 30 dicembre 2014 n. 233 e 16 aprile 2015 n.54; Sez.Lombardia, 14 dicembre 2016 n.214).

Tale importo non può essere ulteriormente ridotto, a seguito della tassazione sul reddito imponibile, non risultando depositate le dichiarazioni dei redditi della parte convenuta tese ad evidenziare tasse ulteriori eventualmente pagate dalla convenuta nel periodo 2009-2013 a seguito degli introiti extralavorativi *de quibus*.

In ogni caso, la parte convenuta, ove ritenga, sulla base di questa sentenza dagli effetti restitutori, di aver versato al Fisco (per incremento di aliquota), per gli anni tributari pertinenti, somme in più, in quanto derivanti da redditi da lavori extra poi riversati al proprio datore ex art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165, potrà reclamarne la refusione nelle pertinenti sedi amministrative e/o contenziose tributarie.

Peraltro, tenuto conto del dolo attoreo, è precluso ogni esercizio del potere riduttivo dell'addebito, con conseguente condanna dell'(omissis) al pagamento della somma di **euro 221.300,00**, ad oggi già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo a favore della Agenzia delle Entrate.

La parte convenuta va altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del convenuto e condanna (omissis) al pagamento della somma di **euro 221.300,00**, ad oggi già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo a favore della Agenzia delle Entrate. Condanna altresì la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 351,00

(trecentocinquantuno/00)

Così deciso in Milano il 24 ottobre 2018

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Vito Tenore

Silvano Di Salvo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31/10/2018

IL DIRIGENTE